Il giudice designato,

viste le note scritte depositate dalle parti per l'udienza cartolare del 16.12.2021;

visto il ricorso ex art. 700 cpc proposto in data 23.9.2021 da con il quale, premesso che, "a seguito di richiesta di finanziamento bancario, con la formula del mutuo proposta presso alcuni istituti bancari al fine di acquistare un bene immobile (prima casa) indispensabile per soddisfare le esigenze di vita quotidiana, si vedeva negare il beneficio della concessione delle linea di credito", conveniva al giudizio di questo tribunale la per "procedere alla immediata cancellazione da tutti i sistemi di informazioni creditizie (banche dati) e nello specifico da Crif", del suo nominativo:

viste le comparse di costituzione delle resistenti, osserva quanto segue;

preliminarmente, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dalla ai sensi del combinato disposto dell'art. 152 del D.Lgs 192/2003 e 10 D. L.gs n.150/2011, dal momento che, a parere di questo giudicante, la presente controversia non ha, in realtà, ad oggetto la violazione del diritto alla *protezione* dei propri dati personali: la ricorrente non lamenta, infatti, un errore relativo alle modalità con cui i dati relativi alla sua situazione finanziaria siano stati raccolti, gestiti e trasmessi, bensì l'insussistenza, a monte, dei presupposti di fatto e di diritto che avrebbero legittimato le segnalazioni del suo nominativo;

si tratta di controversia dunque non riconducibile a quelle riguardanti l'applicazione della disciplina sulla privacy, bensì a quelle da responsabilità da fatto illecito;

del resto, in relazione all'instauranda azione di merito, è prospettato un petitum di contenuto risarcitorio (la lesione *del diritto all'immagine ed alla reputazione personale* ecc.ecc.) e, quindi, viene in rilievo il *forum delicti* di cui all'art. 20 cpc;

peraltro, versandosi pacificamente in ipotesi di contratto concluso da un soggetto che riveste la qualifica di consumatore, il foro del consumatore prevarrebbe anche sul foro del trattamento;

principio questo affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n.21814/2009 nella quale i giudici di legittimità hanno ritenuto che, qualora la tutela contro il trattamento dei dati personali nei confronti del titolare del trattamento venga invocata nell'ambito di un rapporto di consumo, come tale soggetto all'art. 33, lett.u) del d.lgs 6 settembre 2005 n.206, il foro previsto da tale norma

prevale su quello individuato dall'art. 152 del d.lgs. 30.giugno 2003 n.196, in quanto la prima disposizione ha derogato alla seconda con riguardo alle controversie sul trattamento dei dati personali, la cui titolarità origini da rapporti di consumo. Ed è irrilevante che il D. L.gs. 150/0211 sia sopravvenuto al Codice del Consumo in quanto l'art. 10 del D. Lgs 150/2011 ha solo riprodotto il contenuto del comma 2 dell'art. 152 del D. lgs n.196/2003;

passando all'esame del merito, non può non sottolinearsi come il ricorso contenga vere e proprie petizioni di principio e si fondi su ragioni del tutto generiche e stereotipate, peraltro sfornite della minima allegazione probatoria: non risulta nemmeno allegata la *visura CRIF*, benché indicata al punto 3 del ricorso;

risulta, pertanto, opportuno rammentare che i presupposti del ricorso alla tutela d'urgenza, in base al nostro codice di rito, sono integrati dal *fumus boni iuris*, ossia l'evidente fondatezza della pretesa, inteso quale ragionevole apparenza e verosimile esistenza del diritto vantato, e dal *periculum in mora*, ossia l'imminenza di un pregiudizio che il tempo occorrente per far accertare il diritto in via ordinaria renderebbe non più, o a sufficienza, ristorabile e, soprattutto, che il difetto di uno solo di questi due presupposti, comporta il rigetto della domanda;

ebbene, nella specie, precisato che la contesta anche la regolarità dei pagamenti, sembra di capire che il ricorrente contesti la legittimità della segnalazione di dati "positivi";

come noto, con l'approvazione del nuovo "Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti", l'acquisizione del consenso dell'interessato per la comunicazione delle informazioni creditizie di tipo positivo non risulta più necessaria;

ed invero, il nuovo Codice deontologico, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019 (che sostituisce il precedente, provvedimento del Garante n.8 del 16 novembre 2004), conformando le proprie previsioni al Regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR), all'art. 6 (Base giuridica e informazione agli interessati") ha previsto testualmente: "Il trattamento dei dati personali da parte del gestore e dei partecipanti al SIC secondo i termini e le condizioni stabilite nel Codice di condotta risulta lecito ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f) del Regolamento in quanto è necessario per il perseguimento di legittimi interessi dei partecipanti all'utilizzo del SIC per le finalità di cui al presente Codice di condotta. Pertanto, non è necessario acquisire il consenso dell'interessato";

in particolare, in base alla predetta norma, il trattamento dei dati personali da parte del gestore e dei partecipanti al SIC risulta lecito ai sensi dell'art 6 comma 1 lett. f) del GDPR in quanto necessario per il perseguimento di "legittimi interessi" (costituiscono legittimi interessi: la corretta

misurazione del merito e del rischio creditizio, la corretta valutazione dell'affidabilità e della puntualità dei pagamenti dell'interessato, la prevenzione del rischio di frode, ivi inclusa la prevenzione del rischio di furto d'identità) dei partecipanti all'utilizzo del Sic;

in definitiva, sia per il vecchio codice che per il nuovo, il trattamento dei dati personali può avvenire per finalità correlate "alla valutazione, all'assunzione o alla gestione di un rischio di credito, alla valutazione dell'affidabilità e della puntualità nei pagamenti dell'interessato. Rientrano in tali finalità la prevenzione del rischio di frodi e del furto di identità" (art. 3 Codice deontologico);

i requisiti e le categorie di dati che possono essere inseriti nei Sic sono indicati nell'art. 4 come segue: "a) dati identificativi, anagrafici e sociodemografici (quali, ad esempio: codice fiscale, partita iva, dati di contatto, documenti di identità, tessera sanitaria, codice iban, dati relativi all'occupazione/professione, al reddito, al sesso, all'età , alla residenza/domicilio, allo stato civile, al nucleo familiare);

- b) dati relativi alla richiesta/rapporto, descrittivi, in particolare, della tipologia di contratto, dell'importo dovuto, delle modalità di pagamento e dello stato contabile del rapporto;
- c) dati di tipo contabile, relativi, in particolare, agli utilizzi o ai pagamenti, al loro andamento periodico, all'esposizione debitoria anche residua e alla sintesi dello stato contabile del rapporto;
- d) dati relativi al contenzioso e ad attività di recupero del credito, alla cessione del credito o a eccezionali vicende che incidono sulla situazione soggettiva o patrimoniale degli interessati";

indubbio dunque che la finalità della segnalazione dei dati risponda all' interesse pubblico della stabilità del sistema finanziario ed alla prevenzione del fenomeno del sovraindebitamento, che consiste, ex art 6 comma 2 L. n.3/2012, "in quella situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente";

in conclusione, appare evidente da quanto innanzi l'insussistenza del fumus, poiché il trattamento dei dati positivi (peraltro non provato) risulterebbe comunque attuato in conformità alle previsioni della normativa vigente che ne prevede l'obbligatorietà;

anche se non necessaria, non può evitarsi una breve notazione in ordine al difetto assoluto del presupposto del *periculum in mora*, anch'esso sfornito di deduzione e prova: non si comprende quale sia il diritto leso, non certo di natura personale, non risultando la segnalazione *positiva* idonea a ledere, né *il diritto all'immagine*, né *alla reputazione*; non di natura patrimoniale, non risultando il ricorrente esercitare attività di impresa;

infine, i pretesi danni sono enunciati in modo meramente assertivo e assiomatico; in pratica, non c'è la minima deduzione del pregiudizio che sarebbe per derivare al ricorrente dal rifiuto di concessione in suo favore di ulteriore credito, rifiuto neppure esso provato;

le spese, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

rigetta il ricorso di cui in premessa;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti resistenti che liquida in favore di ciascuna di esse in €. 800,00 per onorario, oltre accessori come per legge. Lecce, 20.12.2021

Il Giudice designato Dr. Piera Portaluri